



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 04473/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 02838/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale  
2838 del 2012, proposto dalla:  
società Torcidos s.r.l., in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
dall'avv. Gianfranco Di Meglio, con  
domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  
Gianfranco Di Meglio, in Roma, via  
Innocenzo XI n. 8;

*contro*

Roma Capitale, in persona del Sindaco  
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio  
Siracusa, con domicilio eletto presso gli

uffici, in Roma, via Tempio di Giove n. 21;

*per l'annullamento*

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale-Municipio I Centro Storico n. CA/267/2012, con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della società Torcidos s.r.l., esercitata nei locali di piazza Campo de' Fiori nn. 32-32A in Roma, per tre giorni lavorativi consecutivi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione ai sensi degli articolo 6 della **legge** n. **77** del 1997 e 14, comma 5, della deliberazione C.C. n. 75 del 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con il ricorso in

trattazione, la società Torcidos s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale-Municipio I Centro Storico n. CA/267/2012, con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della società ricorrente, esercitata nei locali di piazza Campo de' Fiori nn. 32-32A in Roma, per tre giorni lavorativi consecutivi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione, ai sensi degli articolo 6 della **legge** n. **77** del 1997 e 14, comma 5, della deliberazione C.C. n. 75 del 2010, deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli 6 della **legge** n. **77** del 1997 e 14, comma 5, della deliberazione C.C. n. 75 del 2010 ( primo motivo) e per eccesso di potere per difetto dei presupposti, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per illogicità e per carenza di motivazione ( secondo motivo);

Considerato che la ricorrente ha dedotto in punto di fatto che:

- il verbale del 9.7.2011, notificato in data 27.9.2011, è stato da lei opposto con la memoria del 27.10.2011;
- il verbale del 26.8.2011, notificato in

proprio ai sig. Paoletti e Colucci in data 17.10.2011, è stato opposto in data 7.12.2011;

- il verbale del 25.10.2011 è stato opposto in data 24.11.2011;

Considerato che la ricorrente ha dedotto in punto di diritto che:

- la sospensione dell'attività avrebbe dovuto al più riguardare la sola parte dell'attività di somministrazione che si svolge all'esterno, ossia sull'area interessata dalla concessione o.s.p.;

- le norme sulla base delle quali è stata adottata la sospensione dell'attività presuppongono che la recidiva nell'**occupazione** abusiva di **suolo** pubblico sia stata correttamente e definitivamente accertata- secondo l'accezione penalistica del termine- mentre i verbali di contestazione delle violazioni di cui trattasi, da un lato, sono stati opposti e pertanto non sono definitivi, e, dall'altro, comunque, sono illegittimi in quanto emessi su modelli riportanti una dicitura non corretta con riferimento all'autorità emanante, atteso che il Corpo di Polizia Municipale ha assunto la diversa denominazione di Polizia Roma Capitale e in quanto

riportanti dati non corretti relativamente all'estensione dell'**occupazione** contestata;

Considerato che l'articolo 6 della **legge** 25 marzo 1997, n. **77**, "*Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio*", rubricato "*Uso illecito di mezzi pubblicitari e **illecita occupazione** di **suolo** pubblico.*", dispone che "*In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella **occupazione** di **suolo** pubblico in violazione delle norme di **legge** e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla **legge** 11 giugno 1971, n. 426, e alla **legge** 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla **legge** 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.*" e che l'articolo 14, comma 5, della deliberazione C.C. n. 75 del 2010, rubricato "**Occupazione** abusiva", dispone a sua volta che "*In caso di recidiva per **occupazione** abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il dirigente responsabile*

*dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.”;*

Considerato in punto di fatto che:

- l'impugnata determinazione è stata assunta sulla base della determinazione dirigenziale n. 2110 del 3.10.2011, notificata alla ricorrente in data 13.10.2011, con la quale- premesso l'intervenuto accertamento, in data 26 agosto 2011, dell'**occupazione** abusiva realizzata da parte della ricorrente con un incremento dell'**occupazione** di mq. 109,98 rispetto a quanto autorizzato con la d.d. n. 3273 del 30.11.2007- è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ed è stata data contestualmente comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione dell'attività ai sensi degli articoli 6 della **legge** n. **77** del 1997 e 14, comma 5, della deliberazione C.C. n. 75 del 2010, avuto riguardo alla ricorrenza del presupposto della recidiva nell'**occupazione** abusiva dovendosi tenere conto del precedente verbale di contestazione della violazione elevato in data 9.7.2011;

- dal verbale del 9.7.2011, in copia agli atti, emerge che, alla predetta data, è stato contestato alla ricorrente di avere posto in essere una **occupazione** di **suolo** pubblico eccedente rispetto a quanto autorizzato per mq. 19,21,

- con l'impugnata determinazione, l'amministrazione ha dato atto che, in sede di sopralluogo, in data 25.10.2011, è stato ancora accertato che la ricorrente ha posto in essere un ampliamento dell'**occupazione** per mq. 6,85 e con modalità diverse da quanto autorizzato, perché realizzata anche con teli di plastica laterali ed irradiatoria di calore a gas;

Considerato che le censure di cui al ricorso introduttivo non possono essere condivise per le seguenti brevi considerazioni:

- la recidiva di cui alle norme richiamate non può essere intesa nel senso invocato dalla difesa della ricorrente, in quanto nessuna specificazione al riguardo è ivi contenuta e, pertanto - non potendosi dare applicazione estensiva od analogica a norme nate e sviluppate in uno specifico contesto giuridico completamente autonomo e distinto - deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione della sospensione

dell'attività, non sia necessario che l'accertamento della violazione sia definitivo nel senso indicato e, conseguentemente, ai fini che interessano, è sufficiente che sia stato riscontrato l'effettivo reiterarsi nel tempo dell'**occupazione** abusiva e, nel caso di specie, sebbene i verbali siano stati contestati sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale dalla ricorrente, non può negarsi che - alla luce del loro contenuto come in precedenza sinteticamente riportato - contengano l'accertamento puntuale al riguardo;

- le norme invocate - che assumono come presupposto non solo la violazione delle norme in materia di **occupazione** di **suolo** pubblico ma anche di quelle in materia di utilizzazione di mezzi pubblicitari- - dispongono la sospensione dell'attività relativa senza alcun ulteriore riferimento e, pertanto, non vi sono elementi per potere ritenere che la sospensione dovesse avere riferimento alla sola attività di somministrazione svolta sull'area oggetto della concessione o.s.p.;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che precedono e che le spese seguono la



soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Roma delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,

Estensore

**L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)